

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 3307

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SEMENZATO, BOCO, DE GUIDI, GUERZONI, NAPOLI Bruno, BRUNO GANERI, MARCHETTI, LAURIA Baldassare, VERALDI, SARTORI, SPERONI, MELONI, PORCARI, COSTA, DE LUCA Athos, BATTAFARANO, GAMBINI, SENESE, SARACCO, DE ANNA, CAMERINI, VALLETTA, BEDIN, PETTINATO, MANCONI, PARDINI, RUSSO SPENA, PIERONI, RIPAMONTI, MILIO, D'ALESSANDRO PRISCO, FUMAGALLI CARULLI, IULIANO, BONATESTA, DE MARTINO Guido, PREDÀ, MIGNONE, SALVATO, PAPPALARDO, LO CURZIO, DI PIETRO, TAPPARO, MONTAGNINO, PASQUALI, PASQUINI, CAZZARO, FALOMI, FASSONE, GIARETTA, FIORILLO, BERTONI, NAVA, DIANA Lorenzo, BERNASCONI, CAMO, PAROLA e FORCIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1998

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Convenzione (testo inglese)	»	11
Convenzione (traduzione italiana)	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - Riproponiamo in questa sede, con un testo identico a quello già presentato alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la ratifica della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre scorso - un testo identico, proprio per sottolineare l'adesione del Parlamento nel suo insieme a questa inusuale procedura, che si inserisce del resto perfettamente nel contesto particolare delle vicende dello stesso trattato.

La Convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona è stata caratterizzata da un processo negoziale atipico, ispirato e sostenuto dalla forte volontà popolare e dalle organizzazioni della società civile, ed a cui ha dato un ulteriore impulso l'attribuzione del Premio Nobel per la pace alla Campagna internazionale per la messa al bando delle mine.

Il Parlamento italiano ha colto con tempestività la richiesta di mettere fine alla produzione ed al commercio di questo strumento di morte, di cui a lungo il nostro paese è stato tra i principali responsabili. La legge 29 ottobre 1997, n. 374, «Norme per la messa al bando dalle mine antipersona», è stata elaborata mentre era in corso il cosiddetto, processo di Ottawa, dal quale ha tratto preziose indicazioni e nei confronti del quale ha contribuito a rafforzare il sostegno del Governo italiano. Il nostro paese ha potuto così presentarsi alla Conferenza di Ottawa del 2-4 dicembre 1997, con la legislazione nazionale più avanzata del mondo, che già in buona parte dà attuazione agli impegni assunti con la firma della Convenzione. Le autorità del Canada, paese *leader* del processo di Ottawa, hanno comunicato ufficialmente al nostro Governo

di essersi ispirate alla legge italiana nell'elaborare il disegno di legge presentato dal Governo in Parlamento.

Il ruolo sin qui svolto dal Parlamento italiano costituisce già di per sé una motivazione della presentazione di un progetto di legge di iniziativa parlamentare finalizzato alla autorizzazione alla ratifica della Convenzione. Inoltre, questa insolita, ma non nuova, procedura rappresenta un tentativo di accorciare i tempi della autorizzazione parlamentare. In attesa che si svolga il concerto tra i Ministeri interessati e che il Consiglio dei Ministri approvi il disegno di legge governativo, il Parlamento potrà intanto avviare l'esame di quello d'iniziativa parlamentare, nella sintonia istituzionale che ha caratterizzato il percorso sin qui svolto. A testimonianza di quanto ho appena affermato, vorremmo ricordare l'alto valore simbolico del gesto compiuto dal ministro Dini, che al momento della firma della Convenzione ha voluto che fossero presenti accanto a lui i deputati che facevano parte della delegazione italiana. Crediamo sia la prima volta che un fatto del genere si è verificato.

Questo progetto di legge rappresenta inoltre il segnale della forte ed unanime volontà politica che ha sostenuto e continua a sostenere gli strumenti della messa al bando delle mine. È un segnale che vorremmo fosse colto soprattutto da quanti nutrissero ancora dubbi sull'intenzione del nostro Paese di dare attuazione piena e radicale alle norme della legge n. 374 del 1997 ed a quelle del Trattato.

Così come Canada, Irlanda e hanno presentato i propri strumenti di ratifica al momento stesso della firma, riteniamo che anche l'Italia possa, con il pieno consenso delle parti politiche e delle istituzioni coin-

volte, accedere rapidamente al deposito dello strumento di ratifica, accelerando le procedure parlamentari di autorizzazione.

La prima disciplina internazionale in materia di mine antipersona era contenuta nel II Protocollo alla Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati. L'Italia ha ratificato la Convenzione ed i suoi Protocolli, firmati nel 1980, solo nel 1995, sulla base dell'autorizzazione di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. 715, dopo che il Parlamento aveva approvato diversi atti di indirizzo che impegnavano il Governo ad una moratoria unilaterale sulle mine antipersona nonché alla presentazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione del 1980.

Il II Protocollo, peraltro, poneva una disciplina piuttosto limitata dell'uso delle mine, si riferiva soltanto ai conflitti armati tra Stati, e non ai conflitti civili, e non prevedeva alcun regime di verifica o sanzione. In seguito alle pressioni dell'opinione pubblica internazionale, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 48/79 del 16 dicembre 1993, ha stabilito di avviare una Conferenza di revisione del II Protocollo. Questa si è svolta tra il settembre del 1995 ed il maggio del 1996, concludendosi con l'adozione di una versione riveduta del II Protocollo. Tale documento stabilisce l'estensione della validità del Protocollo anche ai conflitti civili, e vieta tutte le mine prive di meccanismi che non consentano l'autodistruzione o l'autodisattivazione, assicurando così la liceità delle cosiddette mine intelligenti.

Alcuni Paesi partecipanti alla Conferenza, delusi dal risultato raggiunto, hanno deciso di rilanciare il processo negoziale in vista di uno strumento convenzionale di interdizione totale delle mine antipersona. Si è così giunti alla Conferenza internazionale di strategia *Verso un bando globale delle mine antipersona*, svolta ad Ottawa dal 3 al 5 ottobre 1996, con la partecipazione dei rappresentanti di cinquanta Stati, numerosi

osservatori, organizzazioni umanitarie e non governative. Al termine della Conferenza il Ministro degli esteri canadese, Lloyd Axworthy, ha invitato tutti i paesi interessati a tornare in Canada nel dicembre 1997 per firmare un Trattato sul bando delle mine antipersona.

Il processo di Ottawa è poi proseguito a Bruxelles, nel giugno 1997, e ad Oslo nel settembre dello stesso anno. In quest'ultima occasione, è stato elaborato il testo della Convenzione poi sottoposta alla firma nel dicembre 1997 ad Ottawa. Nel corso della Conferenza, è stato inoltre adottato un documento, *An Agenda for Mine Action*, che delinea una serie di iniziative finalizzate ad una globale soluzione del problema delle mine. Tra queste, vi è in particolare l'obiettivo dell'entrata in vigore della Convenzione entro il 1998: l'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17, avverrà soltanto sei mesi dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica. Di qui la necessità che quaranta Paesi ratifichino la Convenzione entro il giugno 1998. L'Italia, che legittimamente rivendica un ruolo in questo campo, non può non essere tra i primi quaranta Paesi.

Un altro tema molto dibattuto nel corso della Conferenza di Ottawa è quello della universalizzazione della Convenzione. L'inaspettato successo rappresentato dal numero di paesi firmatari, ad oggi 124, è stato infatti temperato dalla mancata firma di tre paesi che ancora figurano tra i principali produttori di mine: Cina, Russia e Stati Uniti. Occorre sviluppare una azione di politica internazionale che sfrutti tutte le sedi, bilaterali e multilaterali, per convincere gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione a farlo quanto prima.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione, questa prevede la messa al bando totale dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il commercio di tutti i tipi di mina antipersona, senza distinguere tra quelle «stupide» o «intelligenti», nonché la distruzione delle scorte esistenti. Dalla definizione di mina antipersona sono esplicita-

mente escluse le mine progettate per detonare alla presenza, prossimità o contatto di veicoli, dotate di meccanismi antimaneggiamento (articolo 2). Questi ultimi congegni sono invece inclusi nella definizione di mine contenuta all'articolo 2 della legge n. 374 del 1997. Tale ampia definizione, che connota la legge italiana come fortemente innovativa, è stata prevista con il fine di proibire anche quegli ordigni che, con un semplice trucco, possono essere trasformati da mine anticarro a mine antibambino.

La Convenzione autorizza il mantenimento o trasferimento di un numero di mine antipersona per lo sviluppo di tecniche e per l'addestramento nelle attività di sminamento e di distruzione. La quantità delle suddette mine, secondo il disposto dell'articolo 3 della Convenzione, non supererà il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi citati. In merito, la legge n. 374 del 1997, all'articolo 5, comma 1, prevede la possibilità che le Forze armate possano mantenere una quantità di mine non superiore alle 10.000 unità, rinnovabile tramite importazione. Ai fini di una corretta applicazione della Convenzione, i proponenti ritengono di dover proporre una modifica in senso restrittivo della previsione della legge n. 374, riducendo a 3.000 il numero delle mine che potranno essere mantenute, rinnovabili tramite importazione in un numero non superiore alle 500 unità all'anno.

L'articolo 4 della Convenzione impegna gli Stati alla distruzione di tutte le mine che si trovino nella loro giurisdizione, non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della Convenzione. In merito, la legge n. 374 dà già attuazione a questo impegno, prevedendo la distruzione delle scorte entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

È quindi prevista, all'articolo 5, la distruzione delle aree minate che rientrino nella giurisdizione o controllo di ciascuna Parte entro dieci anni, salvo richieste motivate di estensione.

Con l'articolo 6 viene delineato il principio della cooperazione ed assistenza inter-

nazionale, attraverso scambi di attrezzature, materiali ed informazioni tecnologiche, ed attraverso il sostegno di programmi di riabilitazione e reintegrazione delle vittime e programmi di sminamento.

L'articolo 7 tratta delle misure di trasparenza, che si sostanziano in una relazione annuale al Segretario generale dell'ONU sullo stato di attuazione della Convenzione intrapreso in ciascun Paese.

L'articolo 8, dopo aver stabilito il principio della consultazione e cooperazione tra le Parti in merito all'attuazione della Convenzione, delinea le procedure da seguire nel caso in cui uno o più Stati Parte richiedano chiarimenti sul rispetto della Convenzione da parte di un altro Stato. Tali procedure possono giungere fino all'invio di una missione d'inchiesta nello Stato che non fornisca sufficienti chiarimenti.

L'articolo 9 reca l'obbligo, per gli Stati Parte, di adottare misure nazionali, che comprendano sanzioni penali, finalizzate a prevenire e reprimere le attività proibite dalla Convenzione. Questa norma, come si è detto, è già stata attuata dall'Italia con la legge n. 374 del 1997 che, oltre a porre divieti che superano anche quelli previsti dalla Convenzione, prevede aspre sanzioni penali per i trasgressori.

L'articolo 10 tratta della risoluzione dei contenziosi, mentre l'articolo 11 disciplina l'Assemblea degli Stati membri, la prima delle quali sarà convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. È altresì prevista, all'articolo 12, una Conferenza di revisione della Convenzione, che si riunirà cinque anni dopo l'entrata in vigore.

Le procedure di modifica della Convenzione sono definite dall'articolo 13; e l'articolo 14 prevede che i costi delle Assemblee e delle Conferenze saranno ripartiti tra gli Stati Parte in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite, opportunamente adeguate. Dato che solo il Governo ha gli stru-

menti per procedere alla quantificazione e copertura degli oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione della Convenzione, i proponenti si riservano di attivare la procedura prevista, a questo fine, dall'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Gli articoli da 15 a 22 contengono le rituali clausole finali. In particolare si segnala l'articolo 17 sull'entrata in vigore, che prevede questa avvenga sei mesi dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, e l'articolo 18, che prevede la possibilità per gli Stati di dichiarare, al momento della ratifica, di voler applicare provvisoriamente il comma 1 dell'articolo 1 (obblighi generali) della Convenzione, in attesa della sua entrata in vigore. È auspicabile che il Governo italiano voglia dichiarare la propria volontà in tal senso, dal momento che gli stessi obblighi sono già stabiliti dalla legislazione interna.

Il disegno di legge di ratifica non si limita a contenere le norme rituali di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione ma, come si è già accennato nella prece-

dente illustrazione, precisa la normativa nazionale al fine di renderla più aderente alle previsioni della Convenzione. In particolare, l'articolo 3 riduce il quantitativo di mine da mantenere per l'addestramento alle attività di sminamento da 10 mila a 3 mila e limita a 500 annue la quantità di mine da importare. Tali quantitativi, anche alla luce delle scelte effettuate da altri Paesi, rispondono più adeguatamente alle previsioni dell'articolo 3 della Convenzione, che stabilisce che tali quantitativi non debbano eccedere il numero minimo assolutamente necessario.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di controllo dell'attuazione della legge. La stessa norma compariva nel testo unificato delle proposte di legge sulla messa al bando delle mine, ma era poi stata soppressa nel corso dell'esame al Senato. La prima applicazione della legge n. 374 e gli sviluppi della realtà internazionale hanno riproposto l'esigenza di predisporre adeguati controlli nazionali, nello spirito dell'articolo 7 della Convenzione che stabilisce misure di trasparenza a livello internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo, il 18 settembre 1997, ed aperta alla firma a Ottawa, il 3 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole: «diecimila unità e rinnovabile tramite importazione», sono sostituite con le seguenti: «tre mila unità e rinnovabile tramite importazione per una quantità non superiore alle cinquecento unità all'anno».

Art. 4.

1. Nella legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Comitato parlamentare*)
- 1. Le Camere istituiscono un Comitato parlamentare con poteri di indirizzo, controllo e verifica dell'attuazione della presente legge. Il Comitato termina i propri lavori entro cinque anni dalla sua costi-

tuzione con la presentazione di una relazione al Parlamento.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da cinque deputati e cinque senatori nominati dai Presidenti delle due Camere in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vicepresidente.

3. Il Comitato ha il compito di controllare e verificare la corretta attuazione delle norme della presente legge, e di adottare atti di indirizzo al Governo finalizzati ad una migliore e più efficiente attuazione, anche in relazione agli sviluppi delle intese internazionali. In particolare il Comitato ha il potere di:

a) esaminare la relazione inviata al Segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione di Oslo del 18 settembre 1997;

b) esaminare il registro di cui all'articolo 6;

c) verificare, tramite ispezioni, lo stato dello smaltimento delle mine antipersona;

d) chiamare a riferire qualunque funzionario dello Stato o cittadino privato;

e) svolgere ispezioni nei locali di imprese private, o altri locali, nei quali sia noto o si sospetti avvenga, o sia avvenuta, produzione, ricerca o stoccaggio di mine antipersona;

f) vigilare sul corretto utilizzo dei fondi stanziati per le finalità della presente legge;

g) partecipare alle assise parlamentari previste nell'ambito dei seguiti del processo di Ottawa.

4. Il Presidente può chiedere, per l'espletamento dei lavori del Comitato, la collaborazione della polizia giudiziaria.

5. Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri lavori fino a quattro esperti del settore.

6. Il Comitato può adottare un proprio regolamento interno. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato del-

la Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION
AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION**

18 SEPTEMBER 1997 - OSLO, NORWAY

Preamble

The States Parties,

Determined to put an end to the suffering and casualties caused by antipersonnel **mines**, that kill or maim hundreds of people every week, mostly innocent and defenceless civilians and especially children, obstruct economic development and reconstruction, inhibit the repatriation of refugees and internally displaced persons, and have other severe consequences for years after emplacement, Believing it necessary to do their utmost to contribute in an efficient and coordinated manner to face the challenge of removing anti-personnel **mines** placed throughout the world, and to assure their destruction,

Wishing to do their utmost in providing assistance for the care and rehabilitation, including the social and economic reintegration of mine victims,

Recognizing that a total ban of anti-personnel **mines** would also be an important confidence-building measure,

Welcoming the adoption of the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of **Mines**, Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, and calling for the early ratification of this Protocol by all States which have not yet done so,

Welcoming also United Nations General Assembly Resolution 51/45 S of 10 December 1996 urging all States to pursue vigorously an effective, legally-binding international agreement to ban the use, stockpiling, production and transfer of antipersonnel landmines,

Welcoming furthermore the measures taken over the past years, both unilaterally and multilaterally, aiming at prohibiting, restricting or suspending the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel **mines**,

Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as evidenced by the call for a total ban of anti-personnel **mines** and recognizing the efforts to that end undertaken by the International Red Cross and Red Crescent Movement, the International Campaign to Ban Landmines and numerous other nongovernmental organizations around the world,

Recalling the **Ottawa** Declaration of 5 October 1996 and the Brussels Declaration of 27 June 1997 urging the international community to negotiate an international and legally binding agreement prohibiting the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel **mines**,

Emphasizing the desirability of attracting the adherence of all States to this

Convention, and determined to work strenuously towards the promotion of its universalization in all relevant fore including, inter alia, the United Nations, the Conference on Disarmament, regional organizations, and groupings, and review conferences of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Basing themselves on the principle of international humanitarian law that the right of the parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited, on the principle that prohibits the employment in armed conflicts of weapons, projectiles and materials and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering and on the principle that a distinction must be made between civilians and combatants,

Have agreed as follows:

Article 1

General obligations

1. Each State Party undertakes never under any circumstances

- a) To use anti-personnel **mines**;
- b) To develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, anti-personnel **mines**;
- c) To assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.

2. Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all antipersonnel **mines** in accordance with the provisions of this Convention.

Article 2

Definitions

1. "Anti-personnel mine" means a mine designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons. **Mines** designed to be detonated by the presence, proximity or contact of a vehicle as opposed to a person, that are equipped with anti-handling devices, are not considered anti-personnel **mines** as a result of being so equipped.

2. "Mine" means a munition designed to be placed under, on or near the ground or other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or a vehicle

3. "Anti-handling device" means a device intended to protect a mine and which is part of, linked to, attached to or placed under the mine and which activates when an attempt is made to tamper with or otherwise intentionally disturb the mine.

4. "Transfer" involves, in addition to the physical movement of anti-personnel **mines** into or from national territory, the transfer of title to and control over the **mines**, but does not involve the transfer of territory containing placed anti-personnel **mines**

5. "**Mined** area" means an area which is dangerous due to the presence or suspected presence of **mines**.

Article 3

Exceptions

1. Notwithstanding the general obligations under Article 1, the retention or transfer of a number of anti-personnel **mines** for the development of and training in mine detection, mine clearance, or mine destruction techniques is permitted. The amount of such **mines** shall not exceed the minimum number absolutely necessary for the above-mentioned purposes.

2. The transfer of anti-personnel **mines** for the purpose of destruction is permitted.

Article 4

Destruction of stockpiled anti-personnel mines

Except as provided for in Article 3, each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all stockpiled anti-personnel **mines** it owns or possesses, or that are under its jurisdiction or control, as soon as possible but not later than four years after the entry into force of this Convention for that State Party.

Article 5

Destruction of anti-personnel mines in mined areas

1. Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all anti-personnel **mines** in **mined** areas under its jurisdiction or control, as soon as possible but not later than ten years after the entry into force of this Convention for that State Party.

2. Each State Party shall make every effort to identify all areas under its jurisdiction or control in which anti-personnel **mines** are known or suspected to be emplaced and shall ensure as soon as possible that all anti-personnel **mines** in **mined** areas under its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected by fencing or other means, to ensure the effective exclusion of civilians, until all anti-personnel **mines** contained therein have been destroyed. The marking shall at least be to the standards set out in the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of **Mines**, Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects.

3. If a State Party believes that it will be unable to destroy or ensure the destruction of all anti-personnel **mines** referred to in paragraph 1 within that time period, it may submit a request to a Meeting of the States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for completing the destruction of such anti-personnel **mines**, for a period of up to ten years.

4. Each request shall contain:
- a) The duration of the proposed extension;
 - b) A detailed explanation of the reasons for the proposed extension, including:
 - (i) The preparation and status of work conducted under national demining programs;
 - (ii) The financial and technical means available to the State Party for the destruction of all the anti-personnel **mines**; and
 - (iii) Circumstances which impede the ability of the State Party to destroy all the anti-personnel **mines** in **mined** areas;
 - c) The humanitarian, social, economic, and environmental implications of the extension; and
 - d) Any other information relevant to the request for the proposed extension.
5. The Meeting of the States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors contained in paragraph 4, assess the request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for an extension period.
6. Such an extension may be renewed upon the submission of a new request in accordance with paragraphs 3, 4 and 5 of this Article. In requesting a further extension period a State Party shall submit relevant additional information on what has been undertaken in the previous extension period pursuant to this Article.

Article 6

International cooperation and assistance

1. In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right to seek and receive assistance, where feasible, from other States Parties to the extent possible.
2. Each State Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the fullest possible exchange of equipment, material and scientific and technological information concerning the implementation of this Convention. The States Parties shall not impose undue restrictions on the provision of mine clearance equipment and related technological information for humanitarian purposes.
3. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the care and rehabilitation, and social and economic reintegration, of mine victims and for mine awareness programs. Such assistance may be provided, inter alia, through the United Nations system, international, regional or national organizations or institutions, the International Committee of the Red Cross, national Red Cross and Red Crescent societies and their International Federation, non-governmental organizations, or on a bilateral basis.
4. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for mine clearance and related activities. Such assistance may be provided, inter alia, through the United Nations system, international or regional organizations or institutions, nongovernmental organizations or institutions, or on a bilateral basis, or by contributing to the United Nations Voluntary Trust Fund for Assistance in

Mine Clearance, or other regional funds that deal with demining.

5. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the destruction of stockpiled anti-personnel **mines**.

6. Each State Party undertakes to provide information to the database on mine clearance established within the United Nations system, especially information concerning various means and technologies of mine clearance, and lists of experts, expert agencies or national points of contact on mine clearance.

7. States Parties may request the United Nations, regional organizations, other States Parties or other competent intergovernmental or non-governmental fore to assist its authorities in the elaboration of a national demining program to determine, inter alia:

- a) The extent and scope of the anti-personnel mine problem;
- b) The financial, technological and human resources that are required for the implementation of the program;
- c) The estimated number of years necessary to destroy all anti-personnel **mines** in **mined** areas under the jurisdiction or control of the concerned State Party;
- d) Mine awareness activities to reduce the incidence of mine-related injuries or deaths;
- e) Assistance to mine victims;
- f) The relationship between the Government of the concerned State Party and the relevant governmental, inter-governmental or non-governmental entities that will work in the implementation of the program.

8. Each State Party giving and receiving assistance under the provisions of this Article shall cooperate with a view to ensuring the full and prompt implementation of agreed assistance programs.

Article 7

Transparency measures

1. Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as soon as practicable, and in any event not later than 180 days after the entry into force of this Convention for that State Party on:

- a) The national implementation measures referred to in Article 9;
- b) The total of all stockpiled anti-personnel **mines** owned or possessed by it, or under its jurisdiction or control, to include a breakdown of the type, quantity and, if possible, lot numbers of each type of anti-personnel mine stockpiled;
- c) To the extent possible, the location of all **mined** areas that contain, or are suspected to contain, anti-personnel **mines** under its jurisdiction or control, to include as much detail as possible regarding the type and quantity of each type of antipersonnel mine in each **mined** area and when they were emplaced;
- d) The types, quantities and, if possible, lot numbers of all anti-personnel **mines** retained or transferred for the development of and training in mine detection, mine clearance or mine destruction techniques, or transferred for

- the purpose of destruction, as well as the institutions authorized by a State Party to retain or transfer antipersonnel **mines**, in accordance with Article 3;
- e) The status of programs for the conversion or de-commissioning of antipersonnel mine production facilities;
 - f) The status of programs for the destruction of anti-personnel **mines** in accordance with Articles 4 and 5, including details of the methods which will be used in destruction, the location of all destruction sites and the applicable safety and environmental standards to be observed;
 - g) The types and quantities of all anti-personnel **mines** destroyed after the entry into force of this Convention for that State Party, to include a breakdown of the quantity of each type of anti-personnel mine destroyed, in accordance with Articles 4 and 5, respectively, along with, if possible, the lot numbers of each type of antipersonnel mine in the case of destruction in accordance with Article 4;
 - h) The technical characteristics of each type of anti-personnel mine produced, to the extent known, and those currently owned or possessed by a State Party, giving, where reasonably possible, such categories of information as may facilitate identification and clearance of anti-personnel **mines**; at a minimum, this information shall include the dimensions, fusing, explosive content, metallic content, colour photographs and other information which may facilitate mine clearance; and
 - i) The measures taken to provide an immediate and effective warning to the population in relation to all areas identified under paragraph 2 of Article 5.

2. The information provided in accordance with this Article shall be updated by the States Parties annually, covering the last calendar year, and reported to the Secretary-General of the United Nations not later than 30 April of each year.

3. The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports received to the States Parties.

Article 8

Facilitation and clarification of compliance

1. The States Parties agree to consult and cooperate with each other regarding the implementation of the provisions of this Convention, and to work together in a spirit of cooperation to facilitate compliance by States Parties with their obligations under this Convention.

2. If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions relating to compliance with the provisions of this Convention by another State Party, it may submit, through the Secretary-General of the United Nations, a Request for Clarification of that matter to that State Party. Such a request shall be accompanied by all appropriate information. Each State Party shall refrain from unfounded Requests for Clarification, care being taken to avoid abuse. A State Party that receives a Request for Clarification shall provide, through the Secretary-General of the United Nations, within 28 days to the requesting State Party all information which would assist in clarifying this matter.

3. If the requesting State Party does not receive a response through the Secretary-General of the United Nations within that time period, or deems the response to the Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the

matter through the Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of the States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the submission, accompanied by all appropriate information pertaining to the Request for Clarification, to all States Parties. All such information shall be presented to the requested State Party which shall have the right to respond.

4. Pending the convening of any meeting of the States Parties, any of the States Parties concerned may request the Secretary-General of the United Nations to exercise his or her good offices to facilitate the clarification requested

5. The requesting State Party may propose through the Secretary-General of the United Nations the convening of a Special Meeting of the States Parties to consider the matter. The Secretary-General of the United Nations shall thereupon communicate this proposal and all information submitted by the States Parties concerned, to all States Parties with a request that they indicate whether they favour a Special Meeting of the States Parties, for the purpose of considering the matter. In the event that within 14 days from the date of such communication, at least one-third of the States Parties favors such a Special Meeting, the Secretary-General of the United Nations shall convene this Special Meeting of the States Parties within a further 14 days. A quorum for this Meeting shall consist of a majority of States Parties.

6. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties, as the case may be, shall first determine whether to consider the matter further, taking into account all information submitted by the States Parties concerned. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall make every effort to reach a decision by consensus. If despite all efforts to that end no agreement has been reached, it shall take this decision by a majority of States Parties present and voting.

7. All States Parties shall cooperate fully with the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties in the fulfilment of its review of the matter, including any fact-finding missions that are authorized in accordance with paragraph 8.

8. If further clarification is required, the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall authorize a fact-finding mission and decide on its mandate by a majority of States Parties present and voting. At any time the requested State Party may invite a fact-finding mission to its territory. Such a mission shall take place without a decision by a Meeting of the States Parties or a Special Meeting of the States Parties to authorize such a mission. The mission, consisting of up to 9 experts, designated and approved in accordance with paragraphs 9 and 10, may collect additional information on the spot or in other places directly related to the alleged compliance issue under the jurisdiction or control of the requested State Party.

9. The Secretary-General of the United Nations shall prepare and update a list of the names, nationalities and other relevant data of qualified experts provided by States Parties and communicate it to all States Parties. Any expert included on this list shall be regarded as designated for all fact-finding missions unless a State Party declares its non-acceptance in writing. In the event of non-acceptance, the expert shall not participate in fact-finding missions on the territory or any other place under the jurisdiction or control of the objecting State Party, if the non-acceptance was declared prior to the appointment of the expert to such missions.

10. Upon receiving a request from the Meeting of the States Parties or a Special Meeting of the States Parties, the Secretary-General of the United Nations shall, after consultations with the requested State Party, appoint the members of the mission, including its leader. Nationals of States Parties requesting the fact-finding mission or directly affected by it shall not be appointed to the mission. The members of the factfinding mission shall enjoy privileges and immunities under Article VI of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted on 13 February 1946.
11. Upon at least 72 hours notice, the members of the fact-finding mission shall arrive in the territory of the requested State Party at the earliest opportunity. The requested State Party shall take the necessary administrative measures to receive, transport and accommodate the mission, and shall be responsible for ensuring the security of the mission to the maximum extent possible while they are on territory under its control.
12. Without prejudice to the sovereignty of the requested State Party, the factfinding mission may bring into the territory of the requested State Party the necessary equipment which shall be used exclusively for gathering information on the alleged compliance issue. Prior to its arrival, the mission will advise the requested State Party of the equipment that it intends to utilize in the course of its fact-finding mission.
13. The requested State Party shall make all efforts to ensure that the fact-finding mission is given the opportunity to speak with all relevant persons who may be able to provide information related to the alleged compliance issue.
14. The requested State Party shall grant access for the fact-finding mission to all areas and installations under its control where facts relevant to the compliance issue could be expected to be collected. This shall be subject to any arrangements that the requested State Party considers necessary for:
- a) The protection of sensitive equipment, information and areas;
 - b) The protection of any constitutional obligations the requested State Party may have with regard to proprietary rights, searches and seizures, or other constitutional rights; or
 - c) The physical protection and safety of the members of the fact-finding mission. In the event that the requested State Party makes such arrangements, it shall make every reasonable effort to demonstrate through alternative means its compliance with this Convention.
15. The fact-finding mission may remain in the territory of the State Party concerned for no more than 14 days, and at any particular site no more than 7 days, unless otherwise agreed.
16. All information provided in confidence and not related to the subject matter of the fact-finding mission shall be treated on a confidential basis.
17. The fact-finding mission shall report, through the Secretary-General of the United Nations, to the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties the results of its findings.
18. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties

shall consider all relevant information, including the report submitted by the factfinding mission, and may request the requested State Party to take measures to address the compliance issue within a specified period of time. The requested State Party shall report on all measures taken in response to this request.

19. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties may suggest to the States Parties concerned ways and means to further clarify or resolve the matter under consideration, including the initiation of appropriate procedures in conformity with international law. In circumstances where the issue at hand is determined to be due to circumstances beyond the control of the requested State Party, the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties may recommend appropriate measures, including the use of cooperative measures referred to in Article 6.

20. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall make every effort to reach its decisions referred to in paragraphs 18 and 19 by consensus, otherwise by a two-thirds majority of States Parties present and voting.

Article 9

National implementation measures

Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party under this Convention undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.

Article 10

Settlement of disputes

1. The States Parties shall consult and cooperate with each other to settle any dispute that may arise with regard to the application or the interpretation of this Convention. Each State Party may bring any such dispute before the Meeting of the States Parties.

2. The Meeting of the States Parties may contribute to the settlement of the dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the States parties to a dispute to start the settlement procedure of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure 3. This Article is without prejudice to the provisions of this Convention on facilitation and clarification of compliance.

Article 11

Meetings of the States Parties

1. The States Parties shall meet regularly in order to consider any matter with regard to the application or implementation of this Convention, including:

- a) The operation and status of this Convention;
- b) Matters arising from the reports submitted under the provisions of this

Convention;

- c) International cooperation and assistance in accordance with Article 6;
- d) The development of technologies to clear anti-personnel mines;
- e) Submissions of States Parties under Article 8; and
- f) Decisions relating to submissions of States Parties as provided for in Article 5.

2. The First Meeting of the States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations within one year after the entry into force of this Convention. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United Nations annually until the first Review Conference.

3. Under the conditions set out in Article 8, the Secretary-General of the United Nations shall convene a Special Meeting of the States Parties. States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations may be invited to attend these meetings as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.

Article 12

Review Conferences

1. A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United Nations five years after the entry into force of this Convention. Further Review Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United Nations if so requested by one or more States Parties, provided that the interval between Review Conferences shall in no case be less than five years. All States Parties to this Convention shall be invited to each Review Conference.

2. The purpose of the Review Conference shall be:

- a) To review the operation and status of this Convention;
- b) To consider the need for and the interval between further Meetings of the States Parties referred to in paragraph 2 of Article 11;
- c) To take decisions on submissions of States Parties as provided for in Article 5; and
- d) To adopt, if necessary, in its final report conclusions related to the implementation of this Convention.

3. States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations may be invited to attend each Review Conference as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.

Article 13

Amendments

1. At any time after the entry into force of this Convention any State Party may propose amendments to this Convention. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Depositary, who shall circulate it to all States Parties and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Depositary no later than 30 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the Depositary shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.
2. States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations may be invited to attend each Amendment Conference as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.
3. The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of the States Parties or a Review Conference unless a majority of the States Parties request that it be held earlier.
4. Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two-thirds of the States Parties present and voting at the Amendment Conference. The Depositary shall communicate any amendment so adopted to the States Parties.
5. An amendment to this Convention shall enter into force for all States Parties to this Convention which have accepted it, upon the deposit with the Depositary of instruments of acceptance by a majority of States Parties. Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instrument of acceptance.

Article 14

Costs

1. The costs of the Meetings of the States Parties, the Special Meetings of the States Parties, the Review Conferences and the Amendment Conferences shall be borne by the States Parties and States not parties to this Convention participating therein, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.
2. The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations under Articles 7 and 8 and the costs of any fact-finding mission shall be borne by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

Article 15

Signature

This Convention, done at Oslo, Norway, on 18 September 1997, shall be open for signature at **Ottawa**, Canada, by all States from 3 December 1997 until 4 December 1997, and at the United Nations Headquarters in New York from 5 December 1997 until its entry into force.

Article 16

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval of the Signatories.
2. It shall be open for accession by any State which has not signed the Convention.
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

Article 17

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the month in which the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.
2. For any State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the date on which that State has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 18

Provisional application

Any State may at the time of its ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally paragraph 1 of Article 1 of this Convention pending its entry into force.

Article 19

Reservations

The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.

Article 20

Duration and withdrawal

1. This Convention shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security Council. Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the reasons motivating

this withdrawal.

3. Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the instrument of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that six month period, the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict, the withdrawal shall not take effect before the end of the armed conflict.

4. The withdrawal of a State Party from this Convention shall not in any way affect the duty of States to continue fulfilling the obligations assumed under any relevant rules of international law.

Article 21

Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Convention.

Article 22

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

18 settembre 1997

CONVENZIONE PER LA MESSA AL BANDO DELL'USO, LO STOCCAGGIO, LA PRODUZIONE ED IL TRASFERIMENTO DI MINE ANTIPERSONA, E PER LA LORO DISTRUZIONE.

Preambolo

Gli Stati Aderenti,

Determinati a porre fine alla sofferenza ed agli incidenti provocati dalle mine anti-persona, che uccidono e feriscono centinaia di persone ogni settimana, perlopiu' innocenti e civili senza difese e soprattutto bambini, impediscono lo sviluppo economico e la ricostruzione, inibiscono il rimpatrio dei rifugiati e degli sfollati all'interno di un Paese, e comportano ulteriori gravi conseguenze anni ed anni dopo il loro utilizzo,

Convinti di dover fare il massimo sforzo per contribuire in maniera efficace e coordinata ad affrontare la sfida di rimuovere le mine anti-persona disseminate in tutto il mondo, ed assicurare la loro distruzione,

Desiderando adoperarsi al massimo per garantire la necessaria assistenza volta alla cura e riabilitazione, inclusa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine,

Riconoscendo che una totale proibizione delle mine anti-persona costituirebbe un'importante misura di rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati,

Accogliendo favorevolmente l'adozione del Protocollo sulla Proibizione o Limitazione dell'Uso delle Mine, Trappole ed altri Dispositivi, emendato il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali Che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Averi Effetti Indiscriminati, ed auspicando la sollecita ratifica di questo Protocollo da parte di tutti quegli Stati che non lo abbiano ancora fatto,

Accogliendo inoltre favorevolmente la Risoluzione 51/45S dell'Assemblea Generale dell'ONU del 10 dicembre 1996, che sollecita tutti gli Stati a perseguire con determinazione un accordo internazionale efficace e legalmente vincolante per la messa al bando dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona,

Accogliendo infine favorevolmente le iniziative assunte negli anni passati, sia in sede unilaterale che multilaterale, mirate alla proibizione, alla restrizione o sospensione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine anti-persona,

Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella promozione dei principi di umanita' resi evidenti dall'appello per la messa al bando delle mine anti-persona, e

riconoscendo gli sforzi fatti in questo senso dalla Croce Rossa Internazionale, dalla Campagna Internazionale per la Messa al Bando delle Mine e da numerose altre organizzazioni non governative in tutto il mondo,

Richiamando la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre 1996 e la Dichiarazione di Bruxelles del 27 giugno 1997, entrambi le quali sollecitavano la comunità internazionale a negoziare un trattato legalmente cogente che proibisse l'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona,

Enfatizzando l'auspicio di poter convincere tutti gli Stati ad aderire a questa Convenzione, e determinati ad attivarsi senza sosta nel senso della promozione della sua universalità in tutti i fori competenti, ivi inclusi, fra gli altri, le Nazioni Unite, la Conferenza per il Disarmo, le organizzazioni regionali, e altri raggruppamenti, e le Conferenze di Revisione della Convenzione per la Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali Che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Avere Effetti Indiscriminati,

Basandosi sui principi della legge internazionale di guerra, per cui il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato di ricorrere a metodi o mezzi di combattimento non è illimitato; sul principio che proibisce in caso di conflitti armati il ricorso ad armi, proiettili e materiali o metodi di combattimento di tale natura da causare vittime superflue o sofferenze non necessarie; e sul principio che ci deve essere comunque distinzione tra civili e combattenti,

Concordano su quanto segue:

Articolo 1 Obblighi generali

1. Ogni Stato Membro si adopera in ogni circostanza:
 - a) a **non** usare mine anti-persona;
 - b) a **non** sviluppare, produrre, acquistare diversamente, tenere in stock, trattenere o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona;
 - c) a **non** assistere, incoraggiare o indurre nessuno, a qualunque titolo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Membro ai sensi della presente Convenzione;
2. Ogni Stato Membro si adopera a distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona, ai sensi di quanto previsto con questa Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Si definisce “mina anti-persona” una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimita’ o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o piu’ persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimita’ o contatto di un veicolo, opposto ad una persona, e dotate di dispositivi di anti-maneggiamento, non sono definite mine anti-persona per il fatto di essere cosi’ coneggnate.
2. Si definisce “mina” una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere detonata dalla presenza, prossimita’ o contatto di una persona o veicolo.
3. Si definisce “dispositivo di anti-maneggiamento” un congegno inteso a proteggere una mina il quale sia parte di, collegato a, attaccato a, o posto sotto la mina e che si attivi quando si effettua un tentativo di manomettere, o altrimenti disturbare intenzionalmente, la mina.
4. “Trasferimento” comporta, oltre al movimento fisico di mine anti-persona dentro o fuori dal territorio nazionale, il trasferimento di titolarita’ e controllo sulle mine, anche se non comporta il trasferimento del territorio che contenga mine disseminate sulla propria superficie.
5. Si definisce “area minata” una superficie resa pericolosa a causa della presenza o della sospetta presenza di mine.

Articolo 3

Eccezioni

1. Nonostante gli obblighi generali contemplati all’Articolo 1, il mantenimento o trasferimento di un numero di mine anti-persona per lo sviluppo di tecniche e l’addestramento per la localizzazione, per la bonifica, o per la distruzione di mine e’ autorizzato. La quantita’ di suddette mine non superera’ il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi sopra citati.
2. Il trasferimento di mine anti-persona per lo scopo della distruzione e’ permesso

Articolo 4

Distruzione delle mine anti-persona stoccate negli arsenali

Ad eccezione di quanto previsto nell'Articolo 3, ogni Stato Membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione di tutte le mine-antipersona in stock di sua proprietà o possesso, o che si trovino sotto la sua giurisdizione o controllo, appena possibile e comunque non oltre i quattro anni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato Membro.

Articolo 5

Distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate

1. Ogni Stato Membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione delle mine antipersona nelle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo al più presto, e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro
2. Ogni Stato Membro si adopererà in ogni modo per identificare tutte le aree sotto la propria giurisdizione o controllo di cui sia nota o presunta la presenza di mine anti-persona e garantirà quanto prima la demarcazione, la sorveglianza e la protezione con staccionate o altri mezzi dei perimetri delle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo, in modo da assicurare l'effettiva salvaguardia dei civili, fintantoche' tutte le mine antipersona disseminate in quelle aree non siano state completamente distrutte. La demarcazione dovrà essere perlomeno compatibile con gli standard fissati dal Protocollo sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Mine, Trappole e Altri Dispositivi, nella versione emendata il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati.
3. Se uno Stato Membro ritiene di non essere in grado di distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona di cui al comma 1 nell'arco di tempo ivi fissato, può inoltrare richiesta ad un'Assemblea degli Stati Membri o ad una Conferenza di Revisione per l'estensione del termine necessario a completare la distruzione di queste mine anti-persona, fino ad un periodo non superiore ai dieci anni.
4. Ogni richiesta dovrà contenere:
 - a) La durata dell'estensione richiesta;
 - b) Una spiegazione dettagliata delle ragioni della richiesta di estensione, incluso:

- (i) La preparazione e stato di avanzamento dei lavori condotti sotto l'egida del programma di sminamento nazionale;
 - (ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili allo Stato Membro per la distruzione di tutte le mine anti-persona; e
 - (iii) Le circostanze che impediscono la capacita' dello Stato Membro di distruggere tutte le mine anti-persona nelle zone minate;
- c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali dell'estensione richiesta; e
- d) Ogni altra informazione rilevante ai fini della richiesta di estensione.
5. L'Assemblea degli Stati Membri o la Conferenza di Revisione, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuterà la richiesta e deciderà a maggioranza di voto degli Stati Membri presenti e votanti se accordare o meno la richiesta di un periodo ulteriore.
6. Tale estensione potrà essere rinnovata su specifica nuova richiesta, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 di questo Articolo. Nell'inoltrare la richiesta di un ulteriore prolungamento, lo Stato Membro dovrà sottoporre nuove rilevanti informazioni su quanto è stato fatto nel precedente periodo di estensione richiesto in base al presente Articolo.

Articolo 6

Cooperazione ed assistenza internazionali

1. Nell'ottemperare agli obblighi articolati nella presente Convenzione, ogni Stato Membro ha il diritto di chiedere e ottenere assistenza, laddove sia fattibile, e nella misura possibile, dagli altri Stati Membri.
2. Ogni Stato Membro si attiva per facilitare, ed avrà il diritto di partecipare al massimo scambio possibile di attrezzature, materiali ed informazioni tecnologiche e scientifiche relative alla attuazione della presente Convenzione. Gli Stati Membri non potranno imporre indebite limitazioni alla disponibilita' di attrezzature per lo sminamento e relative informazioni tecnologiche per motivi umanitari.
3. Ogni Stato Membro che ne sia in grado dovrà fornire assistenza per la cura e la riabilitazione, la reintegrazione sociale ed economica, delle vittime delle mine e per i programmi di informazione popolare sulle mine. Suddetta assistenza potrà essere garantita, fra l'altro, tramite il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali, regionali o nazionali, le Croci Rosse nazionali e la loro Federazione Internazionale, gli organismi non governativi, ovvero sulla base di accordi bilaterali.

4. Ogni Stato Membro che ne sia in grado garantirà la propria assistenza ai programmi di sminamento ed attività ad esso connesse. Suddetta assistenza potrà essere fornita, tra l'altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali o regionali, gli organismi o istituzioni non governative, ovvero sulla base di accordi bilaterali, o altrimenti con il contributo al Fondo Volontario delle Nazioni Unite per l'Assistenza allo Sminamento, ed altri fondi regionali destinati alla rimozione dalle mine.
5. Ogni Stato Membro che ne sia in grado fornirà l'assistenza per la distruzione di mine anti-persona stoccate.
6. Ogni Stato Membro si adopera per fornire le informazioni alla banca dati sullo sminamento costituita all'interno delle Nazioni Unite, ed in particolar modo le informazioni che riguardano i vari metodi e le diverse tecnologie per la rimozione delle mine, nonché liste di esperti, agenzie competenti e punti di contatto nazionali in materia di sminamento.
7. Gli Stati Membri possono richiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altri Stati Membri o ad altri fori intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le rispettive autorità nella elaborazione di programmi nazionali di sminamento con lo scopo di determinare, fra le altre cose:
 - a) La magnitudine e la portata del problema causato dalla presenza di mine anti-persona;
 - b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie alla realizzazione del programma;
 - c) La stima sul numero di anni necessari a distruggere tutte le mine anti-persona nelle aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Membro interessato dal problema;
 - d) I programmi di informazione popolare sulle mine, mirati a ridurre l'incidenza dei ferimenti o delle morti causate da questi ordigni;
 - e) L'assistenza alle vittime delle mine;
 - f) La relazione tra il Governo dello Stato Membro interessato dal problema e le competenti entità governative, inter-governative o non governative che dovranno lavorare alla attuazione del programma;
8. Ogni Stato Membro che fornisca o riceva assistenza ai sensi delle clausole di questo Articolo dovrà cooperare nell'ottica di assicurare la piena e tempestiva implementazione dei programmi di assistenza concordati.

Articolo 7

Misure di trasparenza

1. Ogni Stato Membro dovrà redarre un resoconto al Segretario Generale delle Nazioni Unite quanto prima, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato medesimo, sulle seguenti questioni:
 - a) Le misure di attuazione nazionali, di cui al successivo Articolo 9;
 - b) Il numero totale di tutte le mine anti-persona in stock possedute dallo Stato, ovvero sotto la sua giurisdizione o controllo, fino ad includere un'analisi dettagliata del tipo, quantità e, se possibile, numeri di lotto (di produzione) di ciascuna mina anti-persona stoccata;
 - c) Nella misura in cui ciò si renda possibile, la locazione di tutte le aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Membro che contengano, o di cui sia sospetta la presenza di mine anti-persona, fino a comprendere le informazioni più dettagliate possibili sulla tipologia e la quantità di ciascun modello di mina anti-persona in ogni campo minato, e sul tempo della posa;
 - d) I tipi, le quantità e, se possibile, i numeri di lotto (di produzione) di tutte le mine anti-persona mantenute o trasferite per lo sviluppo di e per l'addestramento nelle tecniche di localizzazione, rimozione o distruzione delle mine, oppure delle mine anti-persona trasferite a scopo di distruzione, nonché l'elenco delle istituzioni autorizzate dallo Stato Membro a mantenere o trasferire mine anti-persona, ai sensi dell'Articolo 3;
 - e) Lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione o di decontrattualizzazione delle fabbriche produttrici mine anti-persona;
 - f) Lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione delle mine anti-persona, in ottemperanza agli Articoli 4 e 5, ivi incluse notizie dettagliate sui metodi che verranno utilizzati per la distruzione, la individuazione dei siti per la distruzione e gli applicabili standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale da osservare;
 - g) I tipi e le quantità di tutte le mine anti-persona distrutte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro, fino ad includere un'analisi disaggregata della quantità di ciascun modello di mina anti-persona distrutta, ai sensi dell'Articolo 4 e 5 rispettivamente, ed inoltre, se possibile, i numeri di lotto (di produzione) di ciascuna mina anti-persona nel caso di distruzione ai sensi dell'Articolo 4.
 - h) Le caratteristiche tecniche di ciascun modello di mina prodotta, per quanto esse possano essere conosciute, e delle mine attualmente in possesso dello Stato Membro, fornendo, quando ragionevolmente possibile, categorie di informazioni tali da facilitare l'identificazione e la rimozione delle mine anti-persona; come minimo, queste informazioni dovranno comprendere le dimensioni, i detonatori, la natura

degli esplosivi, il contenuto metallico, fotografie a colori ed altri dettagli che possano agevolare lo sminamento; inoltre

- i) Le misure adottate per garantire un immediato ed efficace allarme alla popolazione, in relazione a tutte le aree indentificate ai sensi del comma 2 dell' Articolo 5
2. Le informazioni fornite in ottemperanza a questo Articolo saranno aggiornate ogni anno dagli Stati Membri, a coprire l'ultimo anno solare, e riportate al Segretario Generale delle Nazioni Unite non piu' tardi del 30 aprile di ogni anno.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovra' trasmettere tutti i rapporti ricevuti agli Stati Membri.

Articolo 8

Facilitazione e chiarificazioni sulla attuazione

1. Gli Stati Membri concordano di consultarsi e cooperare vicendevolmente in margine all' attuazione delle clausole di questa Convenzione, e di lavorare insieme in spirito di cooperazione per facilitare l'adesione degli Stati Membri agli obblighi definiti dalla presente Convenzione.
2. Se uno o piu' Stati Membri desiderano chiarire e cercano di risolvere questioni relative al rispetto delle clausole di questa Convenzione da parte di un altro Stato Membro, esso puo' sottomettere, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di Chiarificazione su quella materia allo Stato Membro. Tale richiesta dovra' essere corredata di tutte le appropriate informazioni. Ogni Stato Membro evitera' di inoltrare Richieste di Chiarificazione prive di fondamento, visto che una delle maggiori preoccupazioni sara' proprio quella di evitare abusi. Uno Stato Membro che riceva una Richiesta di Chiarificazione dovra' fornire allo Stato richiedente, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni pertinenti a chiarire la questione entro 28 giorni.
3. Qualora lo Stato Membro richedente non riceva una risposta attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro il periodo fissato, o ritenga insoddisfacente la risposta alla Richiesta di Chiarificazione, esso puo' sottomettere la questione tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alla successiva Assemblea degli Stati Membri. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovra' trasmettere la questione posta, accompagnata da tutte le informazioni rilevanti ai fini della Richiesta di Chiarificazione, a tutti gli Stati Membri. Tutte queste informazioni saranno presentate allo Stato Membro destinatario della richiesta, il quale avra' il diritto di rispondere.
4. In attesa della convocazione di qualunque incontro tra gli Stati Membri, ciascuno degli Stati investiti della questione puo' richiedere al Segretario Generale delle

Nazioni Unite di esercitare i propri buoni uffici per facilitare il chiarimento richiesto.

5. Lo Stato richiedente puo', tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, avanzare la proposta di convocare una Assemblea Straordinaria degli Stati Membri per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovra' successivamente comunicare questa proposta e tutte le informazioni rilevanti fornite dagli Stati coinvolti a tutti gli Stati Membri, chiedendo loro di specificare se vedono favorevolmente la convocazione di una Assemblea Straordinaria, allo scopo di analizzare il caso. Qualora, entro 14 giorni dalla data di suddetta comunicazione, almeno un terzo degli Stati Membri abbiano accolto la convocazione di una Assemblea Straordinaria, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovra' indirla entro i successivi 14 giorni. Il quorum per questa Assemblea consistera' della maggioranza degli Stati Membri.
6. L'Assemblea degli Stati Membri o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri, quale che sia il caso, dovra' prima di tutto stabilire se prendere ulteriormente in considerazione la questione, esaminando tutte le informazioni messe a disposizione dagli Stati coinvolti. L'Assemblea degli Stati o l'Assemblea Straordinaria dovra' tentare in ogni modo di raggiungere una decisione per consenso. Qualora, malgrado tutti gli sforzi, non fosse dato il conseguimento di un accordo, questa decisione sara' assunta da una maggioranza degli Stati Membri presenti e votanti.
7. Tutti gli Stati Membri dovranno pienamente cooperare con la Assemblea degli Stati o l'Assemblea Straordinaria, per una piena disamina e revisione della questione, ivi inclusa ogni missione d'inchiesta che sia autorizzata ai sensi del comma 8.
8. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, l'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri autorizzera' una missione di inchiesta e decidera' sul suo mandato a maggioranza dei Paesi Membri presenti e votanti. In ogni momento, lo Stato Membro destinatario della richiesta potra' invitare una missione nel proprio territorio. Tale missione avra' luogo senza previa decisione di autorizzazione da parte di una Assemblea, o di una Assemblea Straordinaria degli Stati Membri. La missione, composta da un massimo di 9 esperti, designati ed approvati ai sensi dei comma 9 e 10, potra' raccogliere informazioni aggiuntive sul campo, o in altri luoghi direttamente correlati alla questione del rispetto delle norme, che si trovino sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato cui e' stata rivolta la Richiesta di Chiarimento.
9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovra' preparare ed aggiornare un elenco di nomi, nazionalita', ed altri dati rilevanti, degli esperti qualificati forniti dagli Stati Membri. L'elenco dovra' essere comunicato a tutti gli Stati Membri. Qualunque esperto inserito nell'elenco potra' considerarsi designato per tutte le missioni investigative, a meno che uno Stato Membro non gli si opponga per iscritto. Nel caso di non accettazione della nomina, l'esperto non prendera' parte alla missione d'inchiesta sul territorio o su altro sito sotto la giurisdizione o il

controllo dello Stato Membro obiettore, se il non gradimento e' stato formalizzato prima della nomina dell'esperto per tali missioni.

10. Ricevendo una richiesta dall'Assemblea o dall'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovra', a seguito di consultazioni con lo Stato destinatario della richiesta, nominare i membri della missione, capo incluso. Cittadini degli Stati Membri che abbiano richiesto la missione d'inchiesta, o che ne siano direttamente investiti, non saranno scelti per la missione. I membri di suddetta missione godranno di privilegi ed immunita' ai sensi dell'Articolo IV della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.
11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione dovranno arrivare alla prima occasione nel territorio dello Stato Membro destinatario della richiesta, il quale dovra' predisporre tutte le misure amministrative per accogliere la missione, garantirne i trasporti e l'alloggio, e sara' responsabile nell'assicurare la massima protezione alla missione mentre questa si trova nel territorio di sua competenza.
12. Senza pregiudizio alcuno per la sovranita' dello Stato Membro destinatario della richiesta, la missione d'inchiesta puo' portare nel territorio dello Stato l'attrezzatura necessaria, da utilizzare esclusivamente per raccogliere informazioni relative al contenzioso sul rispetto delle clausole della Convenzione. Prima del suo arrivo, la missione dira' allo Stato Membro quale attrezzatura intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta.
13. Lo Stato Membro destinatario della richiesta si attivera' in tutti i modi per assicurare che la missione possa parlare con tutti gli interlocutori rilevanti, e con le persone in grado di fornire informazioni in margine al contenzioso.
14. Lo Stato Membro destinatario della richiesta garantira' inoltre alla missione l'accesso a tutte le aree ed installazioni sotto il proprio controllo, dove si ritiene piu' probabile il reperimento di informazioni relative al contenzioso. Cio' dovra' dipendere dalle eventuali cautele organizzative che lo Stato Membro destinatario della richiesta giudichi necessarie alla :
 - a) protezione di attrezzature, informazioni ed aree segrete;
 - b) protezione di obblighi costituzionali dello Stato Membro in relazione ai diritti di proprieta', perquisizione e sequestro, o altri diritti costituzionali; ovvero
 - c) la protezione fisica e la sicurezza dei membri della missione.

Nel caso in cui suddetto Stato Membro predisponga l'organizzazione in tal modo, esso dovra' compiere altresì ogni sforzo ragionevole per dimostrare attraverso mezzi alternativi l'ottemperanza al dettato della presente Convenzione.

15. La missione d'inchiesta potra' restare nel territorio dello Stato Membro interessato non piu' di 14 giorni, ed in ogni sito particolare non piu' di 7 giorni, a meno che non ci sia un diverso accordo.

16. Tutte le informazioni fornite su base confidenziale e non pertinenti all'oggetto della missione saranno trattate come informazioni riservate.
17. Tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, la missione d'inchiesta fara' un resoconto all'Assemblea o all'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri sui risultati dell'indagine.
18. La Assemblea o la Assemblea Straordinaria degli Stati Membri prendera' in considerazione tutte le informazioni rilevanti, nonche' il rapporto della missione, e potra' richiedere allo Stato Membro interessato di adottare misure tali da garantire il rispetto della Convenzione entro un certo periodo di tempo. Lo Stato Membro dovra' redigere un rapporto su tutte le iniziative adottate in risposta a questa richiesta.
19. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri puo' suggerire agli Stati interessati mezzi e modalita' per chiarire ulteriormente o risolvere il contenzioso in oggetto, ivi inclusa l'adozione di adeguate procedure previste dalla normativa internazionale. In circostanze tali per cui risulti chiaro che il contenzioso in oggetto dipende da situazioni che eludono il controllo dello Stato Membro destinatario della richiesta, l'Assemblea degli Stati Membri o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri puo' raccomandare iniziative adeguate, ivi incluso il ricorso alle misure di cooperazione citate nell'Articolo 6.
20. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri si adoperera' in tutti i modi affinche' sia possibile raggiungere le decisioni relative ai comma 18 e 19 per consenso, o diversamente con una maggioranza dei due terzi degli Stati Membri presenti e votanti.

Articolo 9

Iniziative nazionali di attuazione della Convenzione

Tutte le opportune misure legali, amministrative ed altro, inclusa l'imposizione di sanzioni penali, saranno adottate da ciascuno Stato Membro per prevenire e sopprimere ogni attivita' proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Membro.

Articolo 10

Risoluzione dei contenziosi

1. Gli Stati Membri si consulteranno e coopereranno vicendevolmente per risolvere ogni contenzioso che possa insorgere relativamente alla applicazione ed

interpretazione di questa Convenzione. Ogni Stato Membro puo' portare ta'une questioni davanti all'Assemblea degli Stati Membri.

2. L'Assemblea degli Stati Membri puo' contribuire alla soluzione delle dispute con qualunque mezzo che risulti adeguato, offrendo i propri buoni uffici, ovvero invitando gli Stati Membri coinvolti nel contenzioso ad adottare procedure di risoluzione a loro scelta, e raccomandando un limite di tempo per ogni procedura eventualmente concordata.
3. Questo Articolo non costituisce pregiudizio alcuno alle clausole di questa Convenzione in materia di facilitazione e chiarimenti sulla attuazione.

Articolo 11 Assemblee degli Stati Membri

1. Gli Stati Membri dovranno incontrarsi con regolarita' per esaminare ogni eventuale questione relativa alla applicazione o implementazione di questa Convenzione, incluso:
 - a) La operativita' e lo stato di avanzamento di questa Convenzione;
 - b) Questioni che possano scaturire dai rapporti che devono essere consegnati ai sensi di questa Convenzione;
 - c) La cooperazione e l'assistenza internazionale contemplate all'Articolo 6;
 - d) Lo sviluppo di tecnologie per la rimozione delle mine anti-persona;
 - e) Le richieste degli Stati Membri ai sensi dell'Articolo 8;
 - f) Le decisioni riguardanti le richieste degli Stati Membri, come da Articolo 5.
2. La prima Assemblea degli Stati Membri sara' convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore di questa Convenzione. Le successive assemblee saranno indette dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni anno, fino alla prima Conferenza di Revisione.
3. Nelle circostanze specificate nell'Articolo 8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite puo' convocare una Assemblea Straordinaria degli Stati Membri.
4. Gli Stati che non siano membri di questa Convenzione, oltre alle Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere invitati a prendere parte a questi incontri come osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.

Articolo 12

Conferenze di Revisione

1. Una Conferenza di Revisione sara' convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di Revisione potranno essere indette dal Segretario Generale delle Nazioni Unite se ne sara' avanzata esplicita richiesta da uno o piu' Stati Membri, fermo restando comunque che l'intervallo tra due Conferenze di Revisione non potra' essere inferiore ai cinque anni. Tutti gli Stati Membri di questa Convenzione saranno invitati ad ogni Conferenza di Revisione.
2. L'obiettivo della Conferenza di Revisione sara':
 - a) rivedere l'operativita' e lo stato di applicazione di questa Convenzione;
 - b) considerare la necessita' e gli intervalli fra le successive assemblee degli Stati Membri citati nel comma 2 dell'Articolo 11;
 - c) decidere in merito alle richieste degli Stati Membri, ai sensi dell'Articolo 5: inoltre
 - d) adottare nel rapporto finale, se necessario, le conclusioni relative alla realizzazione di questa Convenzione.
3. Gli Stati che non sono membri della Convenzione, cosi' come le Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere inviati ad assistere ad ogni Conferenza di Revisione in qualita' di osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.

Articolo 13

Modifiche

1. In ogni momento dall'entrata in vigore di questa Convenzione, uno Stato Membro puo' proporre emendamenti. Le proposte di emendamento saranno comunicate al Depositario, il quale le fara' circolare tra tutti gli Stati Membri, cercando di avere il loro parere sulla opportunita' di convocare una Conferenza di Modifica per considerare suddette proposte. Se la maggioranza degli Stati notifica entro 30 giorni al Depositario la propria adesione alle proposte, il Depositario indira' una Conferenza di Modifica alla quale saranno invitati tutti gli Stati Membri.
2. Gli Stati che non sono membri della Convenzione, nonche' le Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni

regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere invitati a partecipare ad ogni Conferenza di Modifica in qualità di osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.

3. La Conferenza di Modifica avrà luogo immediatamente dopo un'Assemblea degli Stati Membri, o una Conferenza di Revisione, a meno che la maggioranza degli Stati Membri non ne chieda una convocazione anticipata.
4. Qualunque emendamento al testo di questa Convenzione dovrà essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati Membri presenti e votanti alla Conferenza di Modifica. Il Depositario comunicherà gli emendamenti adottati agli Stati Membri della Convenzione.
5. L'emendamento al testo di questa Convenzione entra in vigore per tutti gli Stati della Convenzione che l'hanno accettato, quando gli strumenti di accettazione dello stesso sono stati depositati formalmente presso il Depositario della Convenzione dalla maggioranza degli Stati Membri. Da quel momento in poi entrerà in vigore per ogni altro Stato Membro dalla data in cui i suoi strumenti di accettazione sono stati depositati.

Articolo 14

Costi

1. I costi delle Assemblee degli Stati Membri, delle Assemblee Straordinarie, delle Conferenze di Revisione e delle Conferenze di Modifica saranno suddivisi tra gli Stati Membri e non che vi partecipano, in conformità con la scala di tariffe delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi degli Articoli 7 e 8, ed i costi relativi ad ogni missione d'inchiesta dovranno essere suddivisi tra gli Stati Membri secondo la scala di tariffe delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.

Articolo 15

Firma

Questa Convenzione, conclusa ad Oslo, Norvegia, il 18 settembre 1997, sarà aperta alla firma di tutti gli Stati ad Ottawa, Canada, dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, ed al Quartiere Generale delle Nazioni Unite di New York dal 5 dicembre fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 16**Ratifica, accettazione, approvazione o adesione**

1. Questa Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.
2. E' aperta all'adesione di qualunque Stato che non abbia firmato la Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.

Articolo 17**Entrata in vigore**

1. Questa Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui sara' stato depositato il 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.
2. Per qualunque Stato che depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, questa Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui lo Stato ha depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 18**Applicazione provvisoria**

Al momento della propria ratifica, accettazione, approvazione o adesione, qualunque Stato puo' dichiarare di voler applicare provvisoriamente il comma 1 dell'Articolo 1 di questa Convenzione, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 19**Riserve**

Gli Articoli della presente Convenzione non potranno essere soggetti a riserve.

Articolo 20
Durata e ritiro

1. Questa Convenzione avra' una durata illimitata nel tempo.
2. Ogni Stato Membro, nell'esercizio della propria sovranita' nazionale, avra' il diritto di ritirarsi dalla presente Convenzione. Dara' comunicazione di questa intenzione di uscita a tutti gli altri Stati Membri, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di ritiro dovra' includere una esauritiva spiegazione dei motivi che determinano l'uscita dello Stato Membro.
3. Tale uscita avra' effetto solo sei mesi dopo che il Depositario avra' ricevuto gli strumenti di ritiro. Tuttavia, se allo scadere di quel periodo di sei mesi, lo Stato Membro che intende ritirarsi si trova ad essere impegnato in un conflitto armato, l'uscita dalla Convenzione non potra' avere effetto prima della conclusione del conflitto armato.
4. Il ritiro di uno Stato Membro da questa Convenzione non influenzera' in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad espletare gli obblighi assunti ai sensi delle rilevanti regole del diritto internazionale.

Articolo 21
Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' quindi designato in qualita' di Depositario della presente Convenzione.

Articolo 22
Testi autentici

L'originale di questa Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sara' depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.